

**COMUNE DI ORISTANO**

**PROVINCIA DI ORISTANO**

**CONVENZIONE**

**Per l'inserimento di anziani presso l'Istituto OASI Francescana di Oristano.**

L'anno 2022, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

IL COMUNE DI ORISTANO - C.F. n. 00052090958, nella persona del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, \_\_\_\_\_, la quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Oristano

E

L'Istituto Oasi Francescana - C.F. 80001210923, con sede in Oristano, Via Michele Pira n° 30, nella persona del Rappresentante Legale Sig. \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

PREMESSO

Che il Comune di Oristano nell'ambito del suo compito istituzionale e in conformità alle finalità di cui alla L.R. 23/2005 nonché agli indirizzi della Regione Sardegna, è tenuto ad assistere in molti modi, anche con il ricorso all'istituzionalizzazione, le persone di maggiore età, particolarmente gli anziani, che versino in condizioni economiche, sociali e di salute, per cui il ricovero in struttura residenziale si presenti come essenziale ed indifferibile

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23/12/2005 n. 23 in merito all'organizzazione e funzionamento delle strutture sociali;

Vista la D.G.R. n. 53/7 del 29/10/2018 con la quale sono stati definiti i requisiti specifici per le singole tipologie di strutture;

Che, nell'ambito dei suddetti interventi il Comune di Oristano intende avvalersi della collaborazione dell'Oasi Francescana di Oristano.

Che la struttura è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dal \_\_\_\_\_ ai sensi della L.R. n° 23/2005 art. 6 comma f);

Che questo Comune è a conoscenza della validità del servizio assistenziale erogato dall'Istituto Oasi Francescana;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1)

La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2)

Il Comune di Oristano, di seguito denominato "Comune", stabilisce un rapporto di collaborazione con la l'Istituto Oasi Francescana di seguito denominato Ente Affidatario, per l'erogazione di servizi continuativi

a carattere residenziale in favore degli anziani che saranno inseriti con provvedimento del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza del Comune di Oristano.

Art. 3)

L'Ente Affidatario garantisce:

- l'erogazione di prestazioni e servizi, secondo gli standard individuati dal regolamento di esecuzione della citata L.R 23/2005;
- il rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali vigenti in materia;

Art. 4)

L'Assistenza sanitaria è garantita dalla ATS Sardegna dove ha sede la struttura, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5)

L'Ente Affidatario è obbligato a stipulare, a favore degli assistiti, idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 C.C.

Art. 6)

L'ammissione della struttura è disposta dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza a seguito di valutazione di opportunità espressa dall'U.V.T. distrettuale. Nei casi d'urgenza, l'ammissione è effettuata sulla base della sola richiesta del Comune, a cui farà seguito la necessaria documentazione.

Art. 7)

Quale corrispettivo del servizio reso il Comune riconosce l'importo della retta mensile di Euro 1550,00 per camera doppia ed € 1650,00 per camera singola, che sarà corrisposto in parte dall'utente, direttamente all'Ente affidatario, a titolo di quota di contribuzione e, per la quota rimanente dal Comune, nella misura indicata nell'allegato prospetto.

Qualora per la quota a carico del Comune si faccia ricorso a finanziamenti regionali derivanti da specifiche norme di legge (L.R. 20/1997, L.R. 8/1999, art. 11, ecc.), il pagamento avverrà dopo l'ottenimento di tali finanziamenti. Di tale condizione verrà data formale comunicazione all'Ente affidatario.

Art. 8)

Il Comune provvede al pagamento delle rette dovute mensilmente dietro presentazione di idoneo documento valido ai fini fiscali dal quale deve risultare la data di ingresso e le presenze giornaliere del mese relativo. I pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Oristano sul conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti/commesse pubbliche, acceso dalla Ditta per gli effetti dell'art. 3 della L. 13/09/2010, n. 136, presso \_\_\_\_\_. Qualora l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti non assolvano agli obblighi previsti dalla suddetta legge n. 136/2010, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8, art. 3 della medesima legge. L'Ente appaltante verificherà, con opportuni interventi di controllo, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9)

L'Ente affidatario dichiara di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di osservare tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con deliberazione della G.C. n. 6 del 21.01.2021 e del Piano Anticorruzione 2020/2021 approvato con delibera G.C. n. 8 del 22/01/2020, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione Amministrazione Trasparente".

L'Ente affidatario dichiara inoltre di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di rispettare il Patto di Integrità approvato con Delibera Regionale G.R. n. 30/16 del 16/06/2015 pubblicata nel sito istituzionale della Regione Sardegna che si allega al presente atto, dando atto altresì che la violazione dei medesimi principi e obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.4., sottoscritto da entrambe le parti.

La mancata osservanza di quanto previsto nel Patto d'Integrità costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 10)

L'Ente affidatario accetta che il Comune effettui presso la propria struttura, anche senza preavviso, controlli e verifiche del servizio erogato a mezzo dei propri rappresentanti o dei propri organi tecnici, con facoltà per gli stessi di parlare liberamente con le persone assistite.

L'andamento delle attività socio assistenziali, le condizioni igienico sanitarie, gli aspetti strutturali, gestionali, sono verificati periodicamente con le modalità del citato regolamento di attuazione della L.R. n° 23/2005.

Art. 11)

In caso di violazione delle norme della L.R. 23/2005 e del relativo regolamento di attuazione o di gravi inadempienze anche di uno solo degli obblighi a carico dell'Ente previste dalla presente convenzione il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

La convenzione può essere altresì risolta ai sensi del citato art. 1456 nel caso di violazione delle norme poste a tutela del minore e si procederà a segnalare all'autorità competente.

Art. 12)

La presente convenzione decorre dal \_\_\_\_\_ al 31/12/2022 salvo provvedimento di revoca, può essere rinnovata per un ulteriore periodo e sarà valida per tutti gli utenti che potranno essere inseriti agli stessi patti e condizioni della presente.

Art. 13)

Ai sensi della normativa vigente in materia di "Trattamento dei dati personali" il Comune, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti e delle rispettive famiglie, designa l'Ente affidatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà. L'Ente affidatario procederà al trattamento dei dati adottando opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Art. 14)

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'operatore economico aggiudicatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione della Convenzione medesima.

**Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni** dalla data di stipulazione della presente Convenzione, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

Si da atto che sul contratto viene apposta la marca temporale che consente di stabilire l'esistenza del presente documento e di opporlo a terzi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. bb) del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

Art. 15)

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'Istituto.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme del Codice Civile vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI ORISTANO  
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza

PER L'ISTITUTO OASI FRANCESCA  
Il Rappresentante legale